

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della  
**GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 80 del Reg.</b>	<u>OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</u>
-----------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **20,50** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Dott. <i>Mauro</i>	<b>TORDONE</b>	<b>SINDACO</b>
Sig. <i>Giovanni</i>	<b>TUZI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
Dott.ssa <i>Giulia</i>	<b>GIORGI</b>	<b>ASSESSORE</b>
Sig. <i>Francesco</i>	<b>VALENTINI</b>	<b>ASSESSORE</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Dott. Mauro **TORDONE**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di organismi di controllo interno della gestione;
- L'obbligo di costituire l'organismo si fa viepiù stringente, viste anche le notevoli responsabilità che ad esso sono collegate e non appare più possibile dilazionare la scelta organizzativa;
- La materia resta disciplinata dall'art. 147 del TU 18.08.2000, n. 267, il quale rinvia al D.Lgs. 30.07.1999, n. 286;
- In ogni caso, il comma 4 del citato art. 147, riconosce, in materia, la specifica autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali, quali *"disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni."*;
- La materia è stata successivamente rivista dalla L. 04.03.2009, n. 15 e dal susseguente D.lgs. 27.10.2009, n. 150;
- In particolare, l'art. 4 della L. 15/2009 (cfr. comma 2, lett. f) ha previsto una nuova disciplina *"delle funzioni di valutazione"*, e che *"i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f)"* (così lett. g));
- L'art. 14 della L. 150/2009 ha previsto la costituzione di organismi indipendenti di valutazione (OIV) per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- CIVIT, all'uopo interpellata, ha sempre chiarito che tale specifica disposizione normativa non è direttamente cogente per gli enti locali, *"Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)." (così DELIBERA n. 121/2010, approvata nella seduta del 9 dicembre 2010). Tale orientamento è stato confermato con la delibera n. 23 del 06.11.2012; e con la successiva delibera 12/2013, del 27.02.2013, dove è ribadito: "Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16"* (cfr. anche FAQ 1.2 in materia di Costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), consultabile in: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/RisultatoRicerca?id=33fdd62d0a778042617ffb555aa38d1&search=delibere+anac>);
- Su posizioni conformi è naturalmente attestata la Corte dei Conti (cfr., ex alteris, Deliberazione n. 96/2011/PAR, sezione di controllo della Basilicata), che ha affermato: *"Conclusivamente, quanto ai quesiti sopra posti, ritiene la Sezione che non vi è l'obbligo, ma solo la facoltà, del Comune di costituire un Organismo di valutazione indipendente (O.I.V.) strutturato secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del decreto "Brunetta", precisando, tuttavia, che: "pur non operando detta disposizione in via diretta all'interno degli ordinamenti locali perché non espressamente menzionata dall'art. 16 sopra riportato, vi è comunque per il Comune l'obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato dell'art. 7, D. Lgs. n. 150/2009. Quanto alla composizione dell'organismo, occorre che sia comunque garantita l'indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte. Non si ritiene, infatti, che dalla diversa struttura organizzativa prescelta, se O.I.V. strutturato ex art. 14 decreto "Brunetta", ovvero diverso organismo autonomamente organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi derivare un diverso regime di idoneità e incompatibilità, dal momento che identica è la funzione e la finalità che i predetti organismi devono garantire"*;
- La disciplina locale dell'organo e dell'attività di valutazione era, dapprima, stata dettata dagli articoli da 17 a 22 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 23.06.2009, successivamente tale regolamentazione è stata superata – con abrogazione tacita - da quella dettata con il successivo regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 5.04.2013, ed in particolar modo dagli artt. 7 (rubricato: *"Valutazione dei Responsabili di servizi da parte del N.V. o O.D.V"*) e 4 (rubricato: *"Il controllo di gestione"*);
- Tale disciplina appare piuttosto stringata ed insufficiente ad una efficiente regolazione dell'organo, del suo funzionamento e dei suoi obiettivi;
- Appare opportuno ribadire i seguenti principi:

Considerato che tali eterodosse previsioni meritino di essere riviste in senso conforme agli orientamenti interpretativi prevalenti;

Richiamato, in particolare ed in aggiunta a quelli sin qui già passati in rassegna, i seguenti principi fondamentali che regolano la materia:

- 1) Per quanto attiene all'individuazione dell'organo competente alla nomina dell'organismo di valutazione, diversamente da quanto previsto dal primo comma del vigente regolamento comunale adottato con deliberazione della G.C. n. 41/2009, deve ribadirsi che trattasi del Sindaco, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 4, comma 2, lett. g, della L. 04.03.2009, n. 15, giusta anche quanto affermato da CIVIT nella nota delibera n. 12/2013, punto 2 Organo competente a nominare l'OIV (in senso conforme delibera CIVIT n. 21/2012);
- 2) Si deve escludere l'opportunità che faccia parte dell'organo il segretario comunale, alla stregua del principio enunciato dalla già citata Deliberazione n. 96/2011/PAR, sezione di controllo della Basilicata, secondo cui *“Non si ritiene, infatti, che dalla diversa struttura organizzativa prescelta, se O.I.V. strutturato ex art. 14 decreto “Brunetta”, ovvero diverso organismo autonomamente organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi derivare un diverso regime di idoneità e incompatibilità”*. Infatti, secondo quanto enunciato nella delibera CIVIT n. 12/2013, punto 3.5. Conflitto di interessi e cause ostative, lett. c), è escluso che possano legittimamente far parte degli organismi di valutazione i *“responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione”*. Per altro, sulla opportunità di escludere, per la sua peculiare collocazione istituzionale, il segretario comunale dalla possibilità di essere parte dell'organo di valutazione, CIVIT si era già pronunciata più volte in risposta ai quesiti avanzati dai comuni. Cfr. <http://civit.dexma.it/?p=2552> ;
- 3) Per l'individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno non si applicano procedure comparative, stante il chiaro disposto dell'art. 7, comma 6-quater, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 (in senso ovviamente conforme anche la FAQ 2.5 dell'ANAC, consultabile al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/RisultatoRicerca?id=33fdd62d0a778042617ffb555aa38d1&search=delibere+anac> , anche se non scoraggia il ricorso a procedure comparative);
- 4) Per quanto attiene al compenso dell'organismo di valutazione si richiamano le considerazioni svolte da CIVIT nella delibera n. 12/2013, precisamente nei punti 12 e 13, dove – tra l'altro – si afferma: *“La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni.”*;
- 5) Per quanto riguarda il principio di *“esclusività del rapporto”* stabilito per gli OIV, trova applicazione il principio fissato nel paragrafo 9 - Esclusività del rapporto – della già citata delibera CIVIT n. 12/2013, secondo cui tale principio *“può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica”*, nell'intesa che – come precisato dalla FAQ 1.11 dell'ANAC, consultabile al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/RisultatoRicerca?id=33fdd62d0a778042617ffb555aa38d1&search=delibere+anac> , *“può definirsi “ente di piccole dimensioni”, ai fini della deroga al principio di esclusività di cui al punto 9 della delibera n. 12 del 2013, un comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti”*;
- 6) La durata del mandato è triennale, in modo da sganciare l'incarico dal mandato elettivo del Sindaco (cfr. punto 10 della delibera CIVIT n. 12/2013) e perseguire, in tal modo, un più elevato grado di indipendenza di colui che sarà chiamato a svolgere le delicate funzioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Atteso che questo Ente, per le sue ridotte dimensioni organizzative, ritiene opportuno, come molti altri enti aventi analoghe caratteristiche, optare la costituzione di un organismo snello, che – costituito nella forma del nucleo di valutazione in composizione monocratica – risponda alle necessità organizzative dell'amministrazione e consenta anche un contenimento della spesa;

Ritenuto di dover adottare, nelle more di una complessiva revisione di tutti gli strumenti normativi regolanti l'organizzazione interna dell'ente, una disciplina ponte che consenta di attivare la costituzione ed il funzionamento di un organismo così importante e propedeutico all'assolvimento di funzioni indefettibili;

Visto lo schema di regolamento allegato e confermato che la base per la determinazione del compenso da attribuire è costituita da una aliquota, che il sindaco vorrà determinare in sede di adozione dell'atto di nomina, parametrata all'entità del fondo risorse decentrate, parte stabile, secondo il “range” indicato nell'art. 4 dello stesso schema di regolamento, in modo che lo stesso compenso non superi comunque mai quello attribuito al Revisore dei conti ai sensi di legge;

Ribadito che l'organo di valutazione è elemento indefettibile per il corretto funzionamento dell'amministrazione e che i vincoli di finanza pubblica, se devono indurre a contenere l'esborso a carico dell'Amministrazione, non possono però costituire ragione di inerzia o di ulteriore ritardo;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 48, ultimo comma, e ritenuta la competenza di questo Collegio;

Visto l'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri;

Con voto unanime

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegato schema di regolamento PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, composto di sette articoli;

Di abrogare ogni diversa, precedente determinazione in materia ed, in particolare, gli artt. 4 (rubricato: "Il controllo di gestione") e 7 (rubricato: "Valutazione dei Responsabili di servizi da parte del N.V. o O.D.V"), del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 05.04.2013;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e considerata l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposito voto unanime;

=====  
PARERI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  
IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Claudio ROSSI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

**IL SINDACO**

Dott. *Mauro* TORDONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/> a partire dal **01 DIC. 2016** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**16 DIC. 2016**.. Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot...**6745**... del .. **16 DIC. 2016**.. ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

---

**BALSORANO, li ...01 DIC. 2016 ...**

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

### **ART. 1 – Disciplina generale- attribuzioni**

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è costituito un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:

- a) effettua, sentito il Sindaco, la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, ed esprime un parere circa la valutazione del Segretario Comunale o Dirigente apicale, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento;
- b) effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune e delle unità organizzative in cui si divide la struttura amministrativa dell'Ente;
- c) propone alla Giunta la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative (c.d. pesatura);
- d) sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
- e) verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- f) collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
- g) certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- i) svolge le funzioni previste dall'art. 44 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, come ulteriormente specificate dalle direttive impartite in materia da ANAC;
- j) svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere al Nucleo di Valutazione funzioni aggiuntive attinenti ai temi concernenti il sistema di gestione della performance, previo adeguamento del compenso base previsto per le funzioni e le attività di cui al presente Regolamento.

### **ART. 2 – Natura e composizione**

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il

compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

3. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica.

4. Il Nucleo è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.

5. Tale Esperto è scelto tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.

### **ART. 3 – Incompatibilità**

1. Non può essere nominato chi sia stato:

a) componente degli organi dell'Ente di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;

b) sia componente dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;

c) sia revisore dei conti in carica o sia cessato dall'incarico da meno di tre anni;

d) conferito incarico pubblico elettivo o carica in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

2. Si applicano inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 lett. a) e b) del codice civile e tutte le altre previste dalla legge, comprese le ulteriori ipotesi che vengono individuate dagli orientamenti dettati, in materia, da ANAC. Valgono, in primo luogo, le cause di conflitto di interesse ed ostative indicate nel punto 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013 del 27 febbraio 2013.

### **ART. 4 – Requisiti**

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, comprovata dal *curriculum vitae* presentato, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti Locali ed ai relativi aspetti organizzativi e gestionali.

2. Per la nomina è richiesto, in ogni caso, il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie economico/aziendali o giuridiche.

3. Il *curriculum vitae* del componente del Nucleo di Valutazione viene pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

4. In considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di misurazione e valutazione, possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di valutazione.

### **ART. 5 – Nomina, compenso e durata dell'incarico**

1. Il Nucleo di Valutazione viene nominato con decreto del Sindaco, previa acquisizione e valutazione del *curriculum* dell'interessato e la verifica dell'idoneità a ricoprire l'incarico.
2. Il decreto di nomina stabilisce altresì il compenso lordo annuo da corrispondere, che deve essere compresa tra il 7% ed il 10 % del fondo risorse decentrate, parte stabile. Tale compenso non potrà, in ogni caso, mai superare il 50% del compenso che, per legge, è dovuto al Revisore dei conti dell'Ente. Il rimborso delle spese è forfettariamente fissato nella misura del 15% del compenso lordo annuo. Il compenso annuale, comprensivo del rimborso spese, è liquidato in due rate alla scadenza di ciascun semestre, dietro presentazione di regolare fattura.
3. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni, rinnovabile.
4. Il componente del Nucleo è revocabile per inadempienza e cessa dall'incarico per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) sopravvenuta incompatibilità con l'incarico;
  - d) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.
5. L'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivato.

### **ART. 6 – Attività**

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le sue attività istituzionali nella sede del Comune, in uffici messi appositamente a disposizione.
2. In relazione agli argomenti da trattare possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.
3. I verbali e il materiale di lavoro prodotti dal Nucleo sono depositati presso l'Ufficio finanziario che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.
4. Prima di ogni sua valutazione, il Nucleo di Valutazione consulta il Segretario comunale/Dirigente Apicale.

### **Art. 7 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina di legge generale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua deliberazione da parte della Giunta Comunale.
3. Copia del presente regolamento viene inserita nell'apposita sezione trasparenza dell'Albo online dell'Amministrazione comunale.